



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Tutela e sostegno della maternità e della paternità. Attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n.80/2015.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. - P.N.F.D.)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =

Per opportuna conoscenza di codeste Organizzazioni si rappresenta che in ordine ai problemi applicativi in materia di congedo parentale e di riconoscimento dei riposi giornalieri al padre quando la madre è casalinga, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito i seguenti chiarimenti.

Come noto, il decreto legislativo 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha parzialmente modificato il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*" contenuto nel decreto legislativo n.151/2001.

Le nuove disposizioni - a norma dell'art. 26 del citato d. lgs. 80/2015 - risultavano applicabili, in via sperimentale, esclusivamente per il solo anno 2015; la scadenza temporale è stata, però, superata ad opera dell'art. 43, c. 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 che ha previsto l'estensione dei benefici anche per gli anni successivi al 2015.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Ad ogni buon fine, la predetta Direzione Centrale ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni, utili per la corretta applicazione - nei confronti del personale della Polizia di Stato - della vigente disciplina in materia di congedo parentale.

## CONGEDO PARENTALE

Art. 32 del d. lgs. 151/2001 (così come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 80/2015):

- Il comma 1 amplia l'ambito temporale entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale, estendendolo fino al dodicesimo anno di vita del minore;
- il comma 1-ter prevede le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria. Tuttavia il medesimo comma testualmente recita: *"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico"*. Pertanto viene espressamente esclusa la possibilità per il personale della Polizia di Stato di poter fruire del congedo parentale ad ore;
- il comma 3 stabilisce i relativi termini di preavviso, prevedendo che: *"il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni..."*. Sul punto è stato precisato che per il personale della Polizia di Stato il termine di preavviso è già stabilito dalla norma contrattuale che, all'art. 21, c.2, del d.P.R. 164/2002, recita: *"ai fini dell'esercizio del diritto...il personale è tenuto salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima della data di inizio del congedo"*. Al riguardo sono stati confermati i termini previsti dalla disposizione contrattuale.

## TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

La normativa in esame non ha aumentato il periodo complessivo di congedo parentale, ma ha semplicemente esteso la possibilità di fruire del beneficio già esistente fino a 12 anni di età del figlio.

Pertanto è stato confermato che il periodo massimo entro cui il congedo parentale può essere retribuito (sia per intero che a trattamento ridotto) resta di sei mesi cumulativi tra coniugi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alla luce di quanto sopra, la Direzione Centrale in parola ha sintetizzato, di seguito, il trattamento economico spettante al dipendente che intenda avvalersi del congedo parentale nelle diverse fasce di età del bambino.

## CONGEDO PARENTALE FRUITO DA 0 A 3 ANNI

Si applica la disciplina del contratto. Quindi si ha diritto a 45 giorni pagati per intero (che rientrano nel congedo straordinario annuale), fruibili entro i primi tre anni di età del bambino.

Poiché il trattamento economico intero è previsto dal contratto, il limite temporale non è stato modificato.

Eventuali ulteriori periodi di congedo fruiti saranno comunque retribuiti al 30 per cento dello stipendio, fermo restando il limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruito da entrambi i genitori.

## CONGEDO PARENTALE FRUITO DA TRE A SEI ANNI

Trattamento economico del 30 per cento.

Naturalmente il trattamento economico del 30 per cento è previsto sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi (attenzione: nei sei mesi si devono computare anche i 45 giorni di congedo parentale pagati per intero).

## CONGEDO PARENTALE FRUITO DA SEI A DODICI ANNI

Senza retribuzione

In merito, infine, alla problematica concernente il riconoscimento dei riposi giornalieri al padre nel primo anno di vita del figlio in caso di madre casalinga, è stato precisato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto il deferimento della questione all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, allo stato attuale, ancora non si è pronunciata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Tommaso Ricciardi